

ACCORDO QUADRO

Applicazione degli Indirizzi e Linee Guida Alla concessione "Val d'Agri"

Premesse

A seguito delle raccomandazioni della Commissione ICHESE, il Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito MiSE), per quanto di propria competenza in materia di attività estrattive, ha provveduto a mettere a punto un documento di "Indirizzi e Linee Guida per il monitoraggio della sismicità, delle deformazioni del suolo e delle pressioni di poro nell'ambito delle attività antropiche" di sottosuolo (di seguito anche "Indirizzi e Linee Guida" o "ILG"), redatto da un gruppo di lavoro costituito da enti di ricerca, mondo accademico, istituito e coordinato dal MiSE stesso.

Gli ILG prevedono una prima fase sperimentale di applicazione dei monitoraggi su attività di geotermia e di produzione e stoccaggio di idrocarburi, in corso di esercizio.

Sono stati quindi individuati tre casi pilota nel territorio della regione Emilia Romagna, quali la concessione di coltivazione idrocarburi "Mirandola" (Campo di Cavone), la concessione di stoccaggio di gas naturale "Minerbio stoccaggio" e la concessione di coltivazione di risorse geotermiche "Casaglia" per i quali è prevista l'applicazione prioritaria degli ILG, da estendere poi, progressivamente, anche alle altre attività in corso e alle nuove attività.

In base a quanto previsto dal Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 25 marzo 2015 gli ILG sono stati individuati come specifiche tecniche avanzate, che devono essere perfezionate sulla base dei casi specifici ai fini dell'applicazione dei programmi di monitoraggio sia nell'ambito di nuovi conferimenti di titoli concessori, sia per le attività in corso di esercizio, mediante una progressiva applicazione.

Pur essendo ancora in corso la prima fase di sperimentazione degli ILG e considerato che la concessione "Val d'Agri" è una delle più importanti concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in esercizio in Italia (al 31 dicembre 2015: produzione annuale di olio 3,8 M tonnellate, produzione di gas 1.487 MSmc/) si propone di includere il campo nella fase di sperimentazione.

Al fine di garantire l'assoluta indipendenza delle valutazioni scientifiche dei monitoraggi, gli ILG (cap. 2) prevedono che sia separato il legame tra il concessionario e il soggetto preposto al monitoraggio, se del caso, anche attraverso una specifica previsione normativa che istituisca presso il MiSE un apposito fondo, alimentato dai Concessionari, con cui il MiSE stesso potrà curare direttamente l'affidamento dei monitoraggi mediante procedure pubbliche.

Nelle more dell'adozione della citata previsione normativa, gli ILG (cap. 9.1) prevedono anche una soluzione transitoria alternativa in base alla quale il MiSE - DGS-UNMIG, e più in generale, l'Autorità competente nella gestione, nell'analisi e nell'utilizzo dei dati dei monitoraggi, siano supportati, per l'analisi e l'utilizzo dei dati dei monitoraggi e i controlli dei monitoraggi stessi, da una "Struttura Preposta al Monitoraggio" (SPM), quale soggetto tecnico/scientifico altamente qualificato, nominato di volta in volta per ciascuna concessione.

Considerato inoltre che:

- al punto 11 della Delibera della Regione Basilicata n. 852 del 25 luglio 2016, parimenti riportato nella D.G.R. n. 963 del 9 agosto 2016, è previsto che: "In coerenza con la raccomandazione di applicazione sperimentale in via prioritaria degli Indirizzi e linee guida per il monitoraggio della

sismicità, delle deformazioni del suolo e delle pressioni di poro alle attività antropiche, nuove e in corso, che prevedono la reiniezione in sotterraneo dei fluidi di strato dagli idrocarburi prodotti, il Gestore, di concerto con la Struttura preposta al monitoraggio (SPM), individuata dalla Regione, deve predisporre il progetto di adeguamento della rete microsismica Val d'Agri. Tale progetto approvato dalla SPM dovrà essere presentato alla Regione- Ufficio Compatibilità Ambientale per la verifica di ottemperanza. Tutti i costi per la manutenzione e gestionali della rete da disciplinare con apposito protocollo Regione-Gestore restano a carico del Gestore.”;

- al punto 7 dell'autorizzazione all'esercizio del Centro olio Val d'Agri secondo la nuova configurazione impiantistica conseguente alla realizzazione della variante temporanea denominata "Recupero condensati" del 1 agosto 2016 prot. n. 2327 del MISE, è stato prescritto alla Società: "nei tempi tecnici strettamente necessari, procedere all'implementazione della rete di monitoraggio sismico esistente agli standard previsti nel documento "Indirizzi e Linee Guida per il monitoraggio della sismicità, delle deformazioni del suolo e delle pressioni di poro nell'ambito delle attività antropiche" di cui all'art. 13 del Decreto Ministeriale 22.03.2015".

- alla prescrizione n. 20 della "Ratifica di modifica non sostanziale" della DGR 627/2011 prot. n. 146217/75AB del 9 settembre 2013 è previsto quanto segue: "[...] la Società ENI S.p.A. dovrà provvedere a stipulare una convenzione con l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) al fine di produrre una relazione annuale circa la sismicità naturale e indotta dell'area della Val d'Agri, con particolare riferimento alle zone interessate dall'attività di reiniezione (pozzo CM2) [...]".

Con il presente accordo sono definite le modalità di conferimento dell'incarico alla SPM. Considerato che l'INGV è l'Istituto Nazionale preposto su incarico della Protezione Civile alle attività di sorveglianza sismica continua (h24) su tutto il territorio attraverso la rete sismica nazionale (RSNC), e considerato che nell'area della Val d'Agri l'INGV è presente con alcune stazioni della RSNC fornendo da diversi anni, in accordo con la Regione, supporto per le attività di monitoraggio sismico, il ruolo della SPM, come meglio specificato infra, sarà ricoperto dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) che, in qualità di organo tecnico del MISE e della Regione svolgerà, in via esclusiva, il compito di supervisione dei progetti di monitoraggio, raccolta, trattamento e trasmissione dei dati al MiSE, alla Regione ed al Concessionario.

Ciò premesso, ai fini della definizione delle modalità di concreta applicazione (anche con eventuali modifiche/adattamenti adeguati) degli ILG alla concessione "Val d'Agri", tenendo conto delle caratteristiche tecniche specifiche proprie di tale concessione e tenendo conto anche delle pratiche internazionali seguite in materia, il MiSE DGS-UNMIG, la Regione, INGV, (di seguito "Parti"), sottoscrivono il presente accordo-quadro. Per l'applicazione di tale accordo si fa riferimento allo svolgimento delle attività riportate nell'Allegato 1, parte integrante dell'accordo.

Pertanto le Parti,

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Validità delle premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Articolo 2 (Finalità)

1. Il presente Accordo, da considerarsi prescrizione nei confronti del Concessionario che lo sottoscriverà per accettazione e presa d'atto di quanto contenuto, viene sottoscritto allo scopo di:

- a) applicare in via sperimentale gli ILG alla concessione di coltivazione idrocarburi "Val D'Agri" al fine di perfezionare le ILG stesse e proporre eventuali adattamenti/modifiche di adeguamento delle stesse Linee Guida;
- b) regolarne l'applicazione, anche in base ai risultati delle sperimentazioni nella concessione Val D'Agri e sugli altri casi pilota;
- c) condurre per almeno un anno il monitoraggio con le reti, di cui al punto a) del sottostante articolo 3, rispondenti ai criteri indicati nelle linee guida, per la definizione delle caratteristiche sismo-tettoniche dell'area;
- d) fornire gli elementi necessari per un eventuale aggiornamento e/o modifica degli ILG in base all'esperienza acquisita, così come previsto dagli ILG stessi.

Articolo 3 (Applicazione)

1. L'applicazione sperimentale degli ILG per la concessione "Val d'Agri", le cui attività sono meglio dettagliate nell'Allegato 1 e successivamente integrabili, prevede in ogni caso le seguenti fasi:

- a) verifica delle reti di monitoraggio sismico e delle deformazioni del suolo esistenti;
- b) programmazione dell'eventuale implementazione e potenziamento progressivo delle reti di monitoraggio, in base ai criteri degli ILG, con un approccio graduale e sulla base dei risultati sperimentali che verranno progressivamente acquisiti;
- c) trasmissione diretta dei dati rilevati dalle reti di monitoraggio secondo modalità e frequenza specificate nel "Protocollo di trasmissione" di cui all'articolo 8, comma 2;
- d) elaborazione ed interpretazione dei dati acquisiti durante il monitoraggio unitamente ai dati geologici e del sottosuolo disponibili.

Articolo 4 (Durata)

1. Il presente accordo avrà la durata di tre anni dalla sua sottoscrizione e comunque dovrà comprendere un anno di monitoraggio con le reti rispondente ai requisiti degli ILG (art. 2,

comma 1, lettera c)). Sulla base dei risultati acquisiti nella prima fase di applicazione, le Parti potranno valutare una eventuale proroga.

Articolo 5 (Comitato)

1. Per le finalità di cui al presente Accordo, viene istituito il “Comitato” composto:
 - a) dalla DGS-UNMIG
 - b) da un rappresentante della Regione
 - c) da un rappresentante della INGV;
2. Il Comitato è integrato, secondo le indicazioni degli ILG, da un rappresentante del Concessionario, per quanto previsto dagli ILG stessi.
3. Il Comitato:
 - a) approva il regolamento sul proprio funzionamento e valuta periodicamente che l’attività di monitoraggio sia condotta in base a quanto previsto dagli ILG e tenendo conto di quanto riportato nelle premesse del presente Accordo;
 - b) definisce le modalità operative di gestione del monitoraggio e di interazione tra i vari soggetti coinvolti nel rispetto di quanto previsto dal presente Accordo, nonché le caratteristiche dell’attività svolta dal Titolare della concessione, così come disciplinata dalla legge;
 - c) approva il “Protocollo di trasmissione dati” di cui all’art. 8 comma 2 del presente accordo;
 - d) stabilisce le modalità e le tempistiche con cui gli esiti della prima fase di applicazione saranno pubblicati sul sito del MiSE e nell’apposita sezione dedicata alla disseminazione delle informazioni sulle attività in corso e dei dati acquisiti nel corso del monitoraggio, secondo le modalità previste al punto 8 degli ILG, nonché sul sito della Regione e dell’A.R.P.A. Basilicata, tenendo conto dei dati sensibili;
 - e) segue i monitoraggi ed esamina i risultati degli stessi, riportati nella Relazione trimestrale redatta dalla SPM, di cui all’art. 6, comma 3 lettera e);
4. Il Comitato si riunisce almeno una volta ogni sei mesi; la prima riunione del Comitato si terrà entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo.
5. Il Comitato resta in carica per l’intera durata dell’Accordo.
6. La struttura e le funzioni del Comitato potranno essere modificate solo previa modifica del presente Accordo.

7. I componenti del Comitato potranno decidere autonomamente in relazione alle finalità del presente Accordo, di avvalersi di propri consulenti, a proprie spese e previa sottoscrizione di un accordo di confidenzialità.

8. Il Comitato invia copia della Relazione trimestrale di cui all'art. 6, comma 3 lettera e) al Gruppo di Lavoro che ha redatto gli "Indirizzi e Linee Guida".

Articolo 6 (Compiti della SPM)

1. Il MiSE, di concerto con la Regione, conferisce l'incarico di SPM per la concessione "Val d'Agri", all'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) che, in qualità di organo tecnico MISE e della Regione svolgerà, in via esclusiva, il compito di supervisione dei progetti di monitoraggio, raccolta, trattamento e trasmissione dei dati al MiSE ed al Concessionario.
2. Tutti gli oneri finanziari per lo svolgimento delle attività svolte dall'INGV in qualità di SPM e relative a questo accordo, in virtù della fase di sperimentazione delle ILG, sono a carico della Regione. Gli oneri finanziari e le modalità di trasferimento delle risorse sono definiti al successivo art. 9.
3. La struttura preposta al monitoraggio, nel rispetto degli obblighi di riservatezza – anche commerciale – dei dati di cui al successivo art. 8 e fatto salvo quanto previsto dall'art.10 comma 3:
 - a) acquisisce e analizza i dati di produzione, geologici e di sottosuolo, nonché tutti i dati reputati utili ai fini della sperimentazione, unitamente ai risultati e agli esiti dei monitoraggi fin qui condotti dal Concessionario;
 - b) valida il programma di adeguamento delle rete di monitoraggio e ne supervisiona la realizzazione nel rispetto delle specifiche degli ILG;
 - c) rileva i dati grezzi;
 - d) verifica, elabora e interpreta i dati grezzi (raw data) acquisiti dalla rete di monitoraggio;
 - e) redige e distribuisce ai componenti del Comitato, al MiSE DGS-UNMIG, alla Regione ed all'A.R.P.A. Basilicata, la "Relazione trimestrale" con i risultati del monitoraggio, a firma del Dirigente di Ricerca INGV responsabile della Sperimentazione;
 - f) gestisce le reti di monitoraggio e ne effettua la manutenzione;
4. I compiti e le responsabilità della SPM sono definiti dagli ILG, cui si dovrà fare riferimento in caso di eventuali conflitti con il presente Accordo.

Articolo 7
(Compiti del Concessionario)

1. Il Concessionario, in stretta ottemperanza agli obiettivi previsti dal presente Accordo e nel rispetto degli obblighi di riservatezza – anche commerciale – dei dati di cui al successivo art. 8 e fatto salvo quanto previsto dall'art.10 comma3:
 - a. fornisce alla SPM esclusivamente i dati giornalieri di produzione, i dati geologici e di sottosuolo, ai fini della sperimentazione, unitamente ai risultati e agli esiti dei monitoraggi fin qui condotti;
 - b. dà accesso diretto alla SPM ai dati di pressione di testa pozzo e fornisce periodicamente i dati di fondo pozzo, con frequenza e tipologia da stabilirsi nell'ambito del "Protocollo di trasmissione dati", di cui al successivo art. 8, comma 2;
 - c. dà accesso alla SPM ai dati ottenuti dai rilievi satellitari, GPS e a quelli già processati;
 - d. svolge tutte le attività previste dal presente accordo nel rispetto delle norme che regolano il settore della ricerca e coltivazione di idrocarburi e delle eventuali prescrizioni degli enti preposti, avendo cura di ottenere tutti i permessi e le autorizzazioni necessarie.
2. L'esecuzione del presente Accordo costituisce adempimento da parte del Concessionario all'art. 13 del Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 25 marzo 2015 e ss.mm.ii alle prescrizioni della Regione Basilicata e DGS-UNMIG citate nella premessa e di seguito riportate:
 - n. 11 D.G.R. 852/2016, parimenti riportato nella D.G.R. n. 963/2016;
 - n. 20 della Ratifica di modifica non sostanziale alla D.G.R. 627/2011 n. 0146217/75AB del 9/9/2013;
 - e alla prescrizione UNMIG sez. Napoli del 11/08/2016 n.7 di cui alla premessa.
3. Alla scadenza dell'Accordo, il Concessionario dovrà ad ogni modo ottemperare alle prescrizioni di cui al Comma 2 e comunque assicurare l'onere economico per i monitoraggi sulla sismicità.

Articolo 8
(Dati)

1. Il Concessionario, nel rispetto degli obblighi di riservatezza – anche commerciale – dei Dati, assicura ai componenti del Comitato e della SPM la disponibilità dei dati dei monitoraggi fin qui condotti nonché i dati di produzione, geologici e del sottosuolo, storici ed attuali.
2. Le modalità di trasmissione dei dati saranno contenute nel "Protocollo di trasmissione dati" che sarà redatto dal Comitato entro 30 gg dalla firma del presente protocollo.

3. I Dati saranno interpretati dalla SPM, la quale sarà tenuta a trasmettere al Comitato, alla DGS-UNMIG, alla Regione ed all'A.R.P.A.B. i documenti di cui all'art. 6, comma 3, lettera e).
4. Il MiSE e la Regione potranno utilizzare i Dati nell'ambito delle proprie competenze istituzionali previste e disciplinate dalla legge e con l'obiettivo, coerente con ILG, di diffondere i dati in tempo quasi reale e in forma comprensibile al pubblico. Si intende per tempo quasi reale il tempo tecnico gestionale necessario a restituire le informazioni.
5. I risultati dei monitoraggi, saranno pubblicati sul sito web dedicato, sul sito della Direzione DGS-UNMIG, sul sito della Regione e dell'A.R.P.A. Basilicata.
6. Nel triennio di sperimentazione si conviene tra le Parti che i dati siano:
 - a) raccolti ed elaborati dalla SPM;
 - b) consegnati al MISE, che li conserva in forma raw ed elaborata, alla Regione, all'A.R.P.A. Basilicata, al Concessionario;
 - c) diffusi, in forma aggregata, attraverso mezzi opportuni (presentazioni mensili o trimestrali e/o pubbliche, sui siti degli enti e della società interessata ... ecc.).
7. Le Parti concordano che le attività e le conoscenze della Concessionaria e di INGV in ambito geologico-strutturale, sismologico e di geologia di giacimento e generale vengano condivise e utilizzate da tutte le Parti per una migliore gestione e collaborazione.
8. Le procedure, i codici numerici e le metodologie sviluppate dalla SPM nell'ambito di questo accordo saranno messe a disposizione del Concessionario, previo accordo di confidenzialità.
9. L'autorizzazione per l'accesso e la pubblicazione di dati commercialmente sensibili relativi alla Concessione "Val D'Agri" sarà disciplinato dal Protocollo di cui all'art. 8 comma 2 del presente accordo.
10. Parallelamente all'attività della SPM, al Concessionario è in ogni caso riservata la facoltà di eseguire autonomamente ed a proprie spese l'interpretazione dei Dati.

Art. 9
(Oneri finanziari e costi)

1. Il presente accordo non comporta oneri a carico della DGS-UNMIG e della Regione.
2. Nelle more dell'istituzione presso il MiSE di un apposito fondo alimentato dai Concessionari, si stabilisce di istituire, presso la Regione Basilicata un fondo alimentato dal Concessionario che terminerà in ogni caso con la costituzione del fondo presso il MiSE.
3. Tale fondo e l'istituendo fondo presso il MiSE saranno destinati esclusivamente al pagamento delle attività svolte dall'INGV in qualità di SPM.

4. Le modalità di trasferimento delle risorse per la costituzione del fondo presso la Regione Basilicata e per il pagamento delle attività svolte dall'INGV in qualità di SPM saranno disciplinate da specifici protocolli tra Regione e Concessionario e tra Regione ed INGV ai sensi del punto 11 della D.G.R. 852/2016 la cui congruità dei costi sarà stabilita da DGS-UNMIG.

Articolo 10
(Varie)

1. Per l'espletamento delle attività di cui al presente Accordo, il Concessionario assicura ai componenti del Comitato e della SPM, compatibilmente con le proprie necessità operative e di business, l'utilizzo di strutture logistiche ed informatiche presso le proprie sedi operative di San Donato Milanese e Viggiano.
2. La DGS-UNMIG e la Regione possono presenziare alle attività, svolgere i propri compiti di vigilanza e controllo e, qualora necessario ai fini della sicurezza anche ambientale delle attività, impartire disposizioni anche ai fini della corretta applicazione del capitolo 9 degli ILG.
3. Per facilitare l'opera di adeguamento delle reti di monitoraggio nel rispetto delle specifiche degli ILG, il Concessionario ne rimarrà proprietario fino al completamento dell'adeguamento stesso; fatte salve ragioni documentate o cause di forza maggiore, entro 24 mesi dalla firma del presente accordo, le reti di monitoraggio del Concessionario saranno cedute, tramite atto di cessione gratuita, alla SPM e quest'ultima diverrà proprietaria delle apparecchiature e delle strumentazioni curandone a proprie spese l'esercizio e la manutenzione nonché eventuali futuri adeguamenti. A tal fine la SPM si doterà di struttura e organizzazione adeguate a prendere in carico le suddette attività e procederà alla stesura, di concerto con il Comitato, del Documento di Gestione Operativa del Monitoraggio (DGOM) tenendo conto delle peculiari caratteristiche sismotettoniche della concessione Val d'Agri.
4. Eventuali ulteriori attività non previste dal presente Accordo ed i relativi costi potranno essere disposti dal Comitato con apposite e successive integrazioni.

Roma,2017

Ministero dello Sviluppo Economico

**Direzione Generale per la Sicurezza anche ambientale delle risorse minerarie ed energetiche -
Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e le Georisorse**

Il Direttore Generale
(Franco Terlizzone)

Firmato da: Franco Terlizzone
Organizzazione: MISE/80230390587
Data: 24/01/2017 09:00:17

Regione Basilicata

Dipartimento Ambiente ed Energia

Il Dirigente Generale
(Avv. Maria Carmela Santoro)

INGV

Il Presidente
(Prof. Carlo Doglioni)

Per accettazione:

Eni S.p.A.

L'Amministratore Delegato

Rapporto di verifica

Firmatario	Autorità emittente	Pagina	Esito verifica
 CARLO DOGLIONI	Postecom CA3	2	
 FRANCO TERLIZZESE	InfoCert Firma Qualificata 2	3	

Nome file: **Accordo MISE- Regione -INGV approvato con dgr 1476 del 19 dicembre 2016 .pdf.p7m**

Data di verifica: **25/01/2017 alle 12:27:26**

CARLO DOGLIONI

✓ **La firma è integra**

La firma è in formato CADES

La firma risulta generata con algoritmo SHA256

✓ **La firma rispetta la Deliberazione CNIPA 45/2009**

✓ **Il certificato è attendibile**

✓ **Il certificato ha validità legale**

Il certificato è conforme alla direttiva europea 1999/93/EC

Il certificato è conservato dalla CA per almeno **20** anni.

La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme alla direttiva europea 1999/93/EC

✓ **Verifica OCSP: Il certificato non risulta revocato**

Verifica online effettuata in data **24/01/2017 alle 12:07:07**

Dettagli certificato

- Nome e Cognome del soggetto: **DOGLIONI CARLO**
- Codice Fiscale / Partita IVA: **IT:DGLCRL57A25D530Q**
- Titolo: **PRESIDENTE**
- Organizzazione: **ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA/06838821004**
- Nazione: **IT**
- Numero di serie: **1375218**
- Rilasciato da: **Postecom CA3**
- Usi del certificato: **Non repudiation (40)**
- Scopi del certificato: **1.3.76.11.1.2.3.1**
- Validità: dal **11/05/2016 alle 10:13:46** al **11/05/2019 alle 10:13:46**
- Stato di revoca: **Il certificato NON risulta revocato**

(Per i dettagli sul certificato dell'autorità emittente fare riferimento a [A.1.1])

FRANCO TERLIZZESE

✓ **La firma è integra**

La firma è in formato CADES

La firma risulta generata con algoritmo SHA256

✓ **La firma rispetta la Deliberazione CNIPA 45/2009**

✓ **Il certificato è attendibile**

✓ **Il certificato ha validità legale**

Il certificato è conforme alla direttiva europea 1999/93/EC

Il certificato è conservato dalla CA per almeno **20** anni.

La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme alla direttiva europea 1999/93/EC

✓ **Verifica OCSP: Il certificato non risulta revocato**

Verifica online effettuata in data **25/01/2017 alle 11:30:00**

Dettagli certificato

- Nome e Cognome del soggetto: **Franco Terlizzese**
- Codice Fiscale / Partita IVA: **IT:TRLFNC54C08H501T**
- Titolo: **Non disponibile**
- Organizzazione: **MISE/80230390587**
- Nazione: **IT**
- Numero di serie: **1278588**
- Rilasciato da: **InfoCert Firma Qualificata 2**
- Usi del certificato: **Non repudiation (40)**
- Scopi del certificato: **1.3.76.36.1.1.1, 1.3.76.24.1.1.2**
- Validità: dal **09/10/2015 alle 13:07:27** al **09/10/2018 alle 02:00:00**
- Stato di revoca: **Il certificato NON risulta revocato**

(Per i dettagli sul certificato dell'autorità emittente fare riferimento a [A.1.2])

Appendice A.

A.2 Certificati delle autorità radice (CA)

A.2.1 Postecom CA3

- Nome e Cognome del soggetto: **Postecom CA3**
- Nazione: **IT**
- Numero di serie: **1**
- Rilasciato da: **Postecom CA3**
- Usi del certificato: **CRL signature,Key certificate signature (6)**
- Scopi del certificato: **2.5.29.32.0**
- Validità: dal **01/02/2012 alle 15:08:59** al **01/02/2032 alle 15:08:59**

A.2.2 InfoCert Firma Qualificata 2

- Nome e Cognome del soggetto: **InfoCert Firma Qualificata 2**
- Nazione: **IT**
- Numero di serie: **1**
- Rilasciato da: **InfoCert Firma Qualificata 2**
- Usi del certificato: **CRL signature,Key certificate signature (6)**
- Scopi del certificato: **2.5.29.32.0**
- Validità: dal **19/04/2013 alle 16:26:15** al **19/04/2029 alle 17:26:15**

Rapporto di verifica

Firmatario	Autorità emittente	Pagina	Esito verifica
 Maria Carmela Santoro	ArubaPEC per Regione Basilicata CA 1	2	

Nome file: **Accordo MISE- Regione -INGV approvato con dgr 1476 del 19 dicembre 2016 .pdf.p7m.p7m**

Data di verifica: **25/01/2017 alle 12:27:20**

Maria Carmela Santoro

 **La firma è integra**

La firma è in formato CADES

La firma risulta generata con algoritmo SHA256

 **La firma rispetta la Deliberazione CNIPA 45/2009**

 **Il certificato è attendibile**

 **Il certificato ha validità legale**

Il certificato è conforme alla direttiva europea 1999/93/EC

Il certificato è conservato dalla CA per almeno **20** anni.

La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme alla direttiva europea 1999/93/EC

 **Verifica OCSP: Il certificato non risulta revocato**

Verifica online effettuata in data **25/01/2017 alle 12:27:25**

Dettagli certificato

- Nome e Cognome del soggetto: **Santoro Maria Carmela**
- Codice Fiscale / Partita IVA: **IT:SNTMCR57S49G942K**
- Titolo: **Non disponibile**
- Organizzazione: **non presente**
- Nazione: **IT**
- Numero di serie: **33b9b16b69f3d64dcfd09f0b4e6edd51**
- Rilasciato da: **ArubaPEC per Regione Basilicata CA 1**
- Usi del certificato: **Non repudiation (40)**
- Scopi del certificato: **1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1**
- Validità: dal **12/09/2013 alle 02:00:00** al **13/09/2019 alle 01:59:59**
- Stato di revoca: **Il certificato NON risulta revocato**

(Per i dettagli sul certificato dell'autorità emittente fare riferimento a [A.1.1])

Appendice A.

A.3 Certificati delle autorità radice (CA)

A.3.1 ArubaPEC per Regione Basilicata CA 1

- Nome e Cognome del soggetto: **ArubaPEC per Regione Basilicata CA 1**
- Nazione: **IT**
- Numero di serie: **1dbf9c46f613e34e4fe761fc45392c52**
- Rilasciato da: **ArubaPEC per Regione Basilicata CA 1**
- Usi del certificato: **CRL signature,Key certificate signature (6)**
- Scopi del certificato: **1.3.6.1.4.1.29741.1.1**
- Validità: dal **21/03/2013 alle 01:00:00** al **22/03/2033 alle 00:59:59**